

DICHIARAZIONE

La dichiarazione Ici deve essere presentata relativamente agli immobili situati in Italia (con esclusione di quelli esenti) per i quali, nel corso del 2003, si siano verificate modificazioni nella soggettività passiva, ovvero nella struttura o destinazione dell'immobile, che abbiano determinato un diverso debito di imposta. La dichiarazione deve essere presentata, salvo quanto stabilito dal Comune, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto:

- entro il 2 agosto (cadendo di sabato il giorno 31 luglio), per coloro che presentino la dichiarazione dei redditi "cartacea" a banche e uffici postali;

- entro il 2 novembre (cadendo di domenica il 31 ottobre), per coloro che presentino la dichiarazione dei redditi per via telematica, direttamente o tramite intermediari.

Per i soggetti Irpeg con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2003.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta che comprende il 31 dicembre 2003.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, consegnandola direttamente ovvero spedendola in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune. In tale ultimo caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni.

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie. Con regolamento, i Comuni possono aver disposto la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione introducendo quello della comunicazione - da parte del contribuente al Comune competente, entro un termine prestabilito dal Comune stesso - di acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

SANZIONI

VIOLAZIONE

SANZIONE

Omesso, insufficiente o ritardato versamento

30% dell'imposta

Omessa presentazione della dichiarazione

dal 100 al 200% dell'Ici dovuta (minimo 51 euro)

Dichiarazione infedele

dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta

Omissioni o errori formali

da 51 euro a 258 euro

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi del 2,5% per ogni semestre compiuto.

SANZIONI RIDOTTE PER "RAVVEDIMENTO"

FATTISPECIE

SANZIONE RIDOTTA

Pagamento entro 30 giorni dal termine

3,75% dell'imposta + interessi del 2,5% annuo

Pagamento entro un anno dal termine

6% dell'imposta + interessi del 3% annuo

Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dal termine

12,5% dell'imposta (minimo 6 euro) + interessi del 2,5% annuo

Presentazione di una dichiarazione rettificativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione 2004

5% dell'imposta + interessi del 2,5% annuo